



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

-----  
Originale

Settore POLIZIA LOCALE  
Servizio POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Determinazione n. 145 / 2019**

**OGGETTO: REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE**

### Il Responsabile della Polizia Locale

Richiamata la propria determinazione n. 109/2019 con la quale è stato indetto un concorso per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Agente di Polizia Locale cat. C;

Tenuto conto che nel bando di cui sopra risultano indicati all'art. 3 *Requisiti Specifici* i seguenti:

- 4)** possesso della patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore categorie A (senza limitazioni) e B, oppure della sola patente B conseguita prima del 26.04.1988;
- 5)** disponibilità irrevocabile al conseguimento di ogni patente eventualmente non posseduta all'atto della partecipazione al concorso, per la conduzione di tutti i veicoli e mezzi in dotazione al Corpo;

Atteso che alcuni candidati esclusi per l'assenza del possesso della patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore categorie A (senza limitazioni) hanno contestato la non ammissione, interpretando il citato punto 5 dell'art. 3 quale possibilità concreta del successivo suo conseguimento, mentre l'Ente ha inteso il possesso delle patenti per la guida di autoveicoli e motoveicoli, quale requisito necessario e presupposto all'ammissione. Mentre la "disponibilità irrevocabile al conseguimento di ogni patente eventualmente non posseduta all'atto della partecipazione al concorso" era riferita ad ulteriori patenti, quali quella di servizio indispensabili per la guida di mezzi della Polizia Locale, Nautica o di Cat. C;

Ritenuto che le citate prescrizioni del bando di concorso di cui trattasi ancorché coerenti nel loro complesso possono dar luogo a una diversa interpretazione che però confligge con l'interesse pubblico perseguito, consistente nell'assunzione di un candidato già in possesso dei titoli abilitativi minimi per la guida dei mezzi già in dotazione, requisito peraltro previsto nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Valutato pertanto doversi procedere alla revoca della procedura concorsuale in parola, non ponendosi quale alternativa né dar corso all'ammissione dei candidati esclusi perché privi di patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore categorie A (senza limitazioni) e B, oppure della sola patente B conseguita prima del 26.04.1988, né la riapertura dei termini in presenza della lamentata ambiguità del bando stesso;

Vista la nota in data 31.10.2019 del Segretario Generale, con la quale il medesimo invitava la sottoscritta ad una valutazione in merito a quanto sopra indicato;

Considerato che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei contro interessati;

Dato atto, in particolare, che al caso trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "...La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondato motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art 13 della L 241 del 1990 ..." ( Consiglio di Stato, sez III, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);

Ritenuto dunque opportuno, per questa Amministrazione, procedere alla revoca d'ufficio della determina 109/2019 e degli atti conseguenti in particolare la determinazione n. 141/2019 – ammissione dei candidati;

Visto il decreto sindacale n. 16 del 20.05.2019;

### **DETERMINA**

1. per le motivazioni espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi compiutamente richiamate, di procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 07/08/1990 n. 241 della procedura concorsuale, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, approvato con determinazione n. 109/2019 e della determinazione n. 141/2019 riguardante l' ammissione dei candidati.

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente;

3. di disporre a favore dei partecipanti del concorso il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di concorso, pari ad €. 7,75 cad.;

ARONA, li 07/11/2019

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa F. Floriana Quatraro  
Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa F. Floriana Quatraro  
Elaborazione dati: Istr. Amm.vo Moia Franca

**Il Responsabile di posizione della Polizia Locale**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**QUATRARO FILOMENA FLORIANA**